



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI
Provincia di Macerata

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Numero 74 Del 03-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 417

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANGELO MONTARULI, PERIODO 12/09/2019-05/11/2020, COME DA RICHIESTA DELLO STESSO DEL 24/11/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 15/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

DATO atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 12/09/2019 è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra i comuni di Fiuminata, Belforte del Chienti e Serravalle di Chienti riconoscendo Fiuminata quale Comune Capofila, con orario di lavoro presso il Comune di Serravalle di Chienti pari a 6 ore settimanali;

DATO atto che la suddetta convenzione prevede a carico del Comune di Serravalle di Chienti il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi da uno all'altro dei comuni convenzionati sulla base dei costi chilometrici da calcolarsi secondo le vigenti disposizioni tempo per tempo;

VISTA la delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n.297/2017/ PAR che testualmente recita:

"Al Segretario titolare di segreterie convenzionate spetta il rimborso delle spese di viaggio da lui effettivamente sostenute per l'accesso alle diverse sedi, per quanto concerne la misura di tale rimborso appare utile richiamare le linee interpretative fornite dalla Ragioneria generale (v. la nota prot. n. 54055 del 21 aprile 2011) le quali, con il chiaro intento di garantire obiettivi di risparmio di spesa, fissano le condivisibili indicazioni di seguito riportate: 1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI, reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro; 2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti; 3) il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

In merito all'indicazione di cui al punto 2), appare evidente come la stessa richieda un'attenta programmazione delle trasferte, con l'obiettivo di riduzione delle stesse, e dei relativi oneri, limitandole ai casi effettivamente giustificati da esigenze lavorative; tale indicazione di principio non esclude, tuttavia, la possibilità che si rendano necessarie presenze ulteriori rispetto a quelle pianificate, con conseguente diritto al rimborso, anche in queste ipotesi, delle spese di viaggio sostenute dal segretario in convenzione.

Con riferimento al criterio di cui al punto 3), appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte (in particolare v. la Sezione giurisdizione per l'Emilia-Romagna, n. 103 del 2015) ferma nel ribadire che il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l'esercizio delle funzioni di segretario comunale, escludendo invece le tratte residenza-comune capofila e viceversa. Sempre secondo la citata pronuncia, qualora, per motivi di convenienza e per esigenze personali, il segretario comunale in convenzione decida, partendo dalla propria residenza, di recarsi "prima in un Comune non capofila della convenzione [...] saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila". Tali criteri trovano applicazione, sussistendone le condizioni (la cui occorrenza deve essere accertata, sotto la propria responsabilità, dall'ente), anche al segretario reggente"

Considerato che il rimborso delle spese è comunque previsto nella relativa convenzione e si giustifica in una ottica di efficienza ed economicità, non essendovi altri mezzi idonei che consentano un rapido raggiungimento della sede;

VISTA la nota presentata dal Segretario Comunale Dott. Angelo Montaruli Ns. Prot. 9347 datata 24/11/2020, relativa alla richiesta di rimborso di viaggi presso il nostro Comune dal 12/09/2019 al 05/11/2020 con cui comunica i chilometri effettuati e la somma calcolata in base ad una indennità chilometrica, pari ad un quinto del prezzo della benzina verde per chilometro, per un importo complessivo richiesto di € 452,33, come in dettaglio riportato nella suddetta nota;

RITENUTO liquidare la suddetta somma richiesta;

VISTO il TUEL 267/00;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 52 del 25/06/2020 relativa all'assegnazione PEG ai responsabili del servizio del Comune;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare al segretario Comunale Angelo Montaruli i rimborsi chilometrici come in premessa quantificati e per la somma complessiva di € 452,33;
- 3) Di imputare la spesa al capitolo n. 40 del bilancio di previsione 2020, relativo alle spese di personale;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Sindaco ed al Segretario Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSETTI RAG.ELISABETTA

=====
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

=====
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 15-12-020

Il Responsabile del Servizio
ROSSETTI Elisabetta